

FONDI UE PER LE IMPRESE

6 cose da sapere per il controllo e la gestione dei documenti

5.

Costi semplificati

Cosa si intende per opzioni di costo semplificate?

I costi semplificati rappresentano un'evoluzione dei sistemi tradizionali di rendicontazione (a costi reali) con la quale i costi ammissibili sono calcolati secondo un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati del progetto o su altri costi, senza che sia necessaria la tracciatura di ogni euro di spesa cofinanziata né l'analisi dei singoli documenti d'appoggio.

È possibile combinare costi standard e costi reali?

Le opzioni di semplificazione si possono combinare, oltre che tra loro, anche con l'opzione "costi reali" anche nell'ambito della medesima operazione, a condizione che ciascuna opzione copra diverse categorie di costi e/o sia utilizzata per parti distinte o fasi successive dell'operazione (in sintesi: evitare il doppio finanziamento).

Quali sono i vantaggi che hanno spinto la Corte dei Conti europea a raccomandare alla Commissione un maggiore utilizzo dei costi semplificati?

L'utilizzo dei costi semplificati riduce la probabilità di errori e gli oneri amministrativi a carico dei promotori dei progetti. Secondo la Corte, i progetti i cui costi sono dichiarati utilizzando le OSC sono meno soggetti ad errore e pertanto un loro uso più estensivo avrebbe, in linea di principio, un impatto positivo sulle irregolarità riscontrabili.

Utilizzare costi semplificati significa anche che le risorse umane e gli sforzi amministrativi necessari per la gestione dei Fondi possono essere maggiormente concentrati sul raggiungimento degli obiettivi strategici invece di essere dispersi nella raccolta e nella verifica di documenti finanziari, con una notevole riduzione degli oneri amministrativi. In

questo modo, quindi, si riduce il carico operativo per i beneficiari, per l'autorità di gestione e per le autorità di audit, agevolando e semplificando i processi di audit, di verifica e di gestione, riducendo di conseguenza l'incidenza degli errori e consentendo a tutti di concentrarsi esclusivamente sugli obiettivi e sulla qualità dei risultati e dei prodotti finali.

Questo approccio facilita notevolmente anche l'accesso dei beneficiari di minore entità ai Fondi, grazie alla semplificazione dell'intero processo gestionale e contribuisce ad un uso più corretto degli stessi grazie ad un tasso d'errore più contenuto.

Quando si possono usare i costi semplificati?

I costi semplificati possono essere usati soltanto nel caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, ma non per operazioni o progetti interamente esternalizzati anche mediante appalti pubblici; ciò in quanto in caso di appalto pubblico il pagamento viene effettuato in base ad un prezzo fisso inserito nel contratto. Diversamente, se l'appalto copre solo alcuni aspetti specifici dell'operazione rimane la possibilità di utilizzare le opzioni di costi semplificati per la parte dell'operazione non implementata mediante appalto.

Si può, inoltre, ricorrere ai finanziamenti a tasso forfettario non solo per i costi indiretti, come nel periodo di programmazione precedente, ma anche per alcuni costi diretti.

L'uso dei costi semplificati è facoltativo?

Per lo Stato membro interessato l'uso dei costi semplificati è facoltativo. L'Autorità di gestione del singolo programma può decidere, invece, di renderne l'uso facoltativo o obbligatorio per tutti o parte dei beneficiari o per tutte o parte delle operazioni. Nei casi in cui il sistema non sia obbligatorio per tutti, la portata delle opzioni di costo semplificato da applicarsi, vale a dire la categoria di progetti e di attività dei beneficiari per cui i costi semplificati saranno disponibili, dovrebbe essere chiaramente specificata e pubblicata conformemente ai principi generali di trasparenza e di parità di trattamento. Pertanto, le opzioni semplificate in materia di costi devono essere definite ex ante e devono essere incluse nell'invito a presentare proposte, ovvero il loro inserimento nelle direttive europee ne renderà possibile l'applicazione se prevista nei singoli decreti attuativi.

Quali sono le tipologie previste dai nuovi Regolamenti nel periodo di programmazione 2014-2020?

- 1) TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI
- 2) IMPORTI FORFETTARI
- 3) FINANZIAMENTO A TASSO FORFETTARIO

In cosa consistono le tabelle standard di costi unitari?

Nel caso delle tabelle standard di costi unitari, tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate, la cui applicazione garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto. Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività e si applicano, pertanto, generalmente a quantità facilmente identificabili (es. costo orario del personale).

Cosa si intende per importi forfettari?

Nel caso di importi forfettari, tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato la cui definizione deve essere giustificata dall'Autorità di gestione.

La possibilità di usare importi forfettari intende alleggerire il carico amministrativo che grava sulle piccole operazioni ed è questo il motivo per cui gli importi forfettari che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 9 sono limitati a somme inferiori a 100.000 euro di contributo pubblico.

Quali sono le modalità di calcolo del finanziamento a tasso forfettario?

Nel caso del finanziamento a tasso forfettario, categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente identificate in precedenza, sono calcolate applicando una percentuale stabilita ex ante per una o diverse altre categorie di costi ammissibili.

Il regolamento non pone restrizioni alle categorie dei costi ammissibili che possono essere utilizzate per il finanziamento a tasso forfettario. L'obiettivo specifico nell'utilizzo dei tassi forfettari dovrebbe consistere, tuttavia, nella semplificazione e riduzione del tasso d'errore e pertanto i tassi forfettari sono adatti a costi che sono relativamente bassi e per cui le verifiche sono onerose.

L'art. 9 prevede, in conformità a quanto disposto dall'art. 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013, alcuni sistemi di finanziamento a tasso forfettario per i costi indiretti:

- a) tasso forfettario del 25% dei costi diretti ammissibili a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato per una tipologia analoga di operazione e beneficiario nell'ambito di meccanismi di sovvenzione interamente finanziati dallo Stato membro
- b) tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale

- c) riutilizzo di un tasso forfettario per i costi indiretti secondo metodi esistenti nelle politiche dell'UE per una tipologia analoga di operazione e beneficiario

Quali sono le principali novità rispetto al periodo di programmazione precedente?

Nel periodo 2014-2020 le OSC sono divenute applicabili a tutti i SIE a condizione che gli aiuti siano concessi in forma di sovvenzioni e assistenza rimborsabile. La loro applicabilità è, inoltre, ad oggi già prevista nei regolamenti comunitari a differenza del periodo 2007/2013 in cui erano in vigore per effetto del COCOF 09/0025/04-EN.

Infine, il finanziamento a tasso forfettario, prima usato solo per i costi indiretti, è stato ammesso per calcolare qualsiasi categoria di costi, mentre la soglia massima per gli importi forfettari è salita da 50.000 a 100.000 euro.

Cosa ha fatto l'Amministrazione per rendere applicabili i costi forfettari nel nuovo periodo di programmazione?

L'ADG del PON Ricerca e Innovazione (Miur), l'ADG del PON Imprese e Competitività (Mise) e l'Agenzia per la Coesione Territoriale hanno costituito un gruppo di lavoro, nel quale la componente Mise è stata rappresentata da una task force dell'Area Controlli di Invitalia, per l'adozione di tabelle standard di costi unitari con riferimento ai costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo gestiti dall'UCO del PON I&C DIV.VII.

Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - secondo il quale gli importi devono essere stabiliti sulla base di un "metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati statistici o altre informazioni oggettive o su dati storici verificati dai singoli beneficiari o sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari" - per determinare il costo orario standard del personale dipendente per le imprese, le Università e gli Enti Pubblici di ricerca è stata individuata una base di dati di interventi della Programmazione 2007-2013 assimilabili in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale agli interventi del nuovo ciclo di programmazione.

L'universo delle operazioni prese inizialmente in considerazione ha riguardato 261 progetti, articolati in 515 operazioni, pari a circa 30.000 voci di costo. A seguito di questa prima selezione è stata effettuata una scrematura delle operazioni presenti nelle banche dati tesa ad escludere quelle iniziative che hanno subito sia decurtazioni dovute a controlli dell'ADC, di AUDIT e/o altri soggetti (controlli comunitari, GdF etc) sia che presentano anomalie in termini di costo orario indicato in sede di rendicontazione.

Da questa selezione sono stati individuati per la parte Mise n. 154 beneficiari "lavorabili". Al termine delle attività di studio, valutazione e data entry l'output è stato il seguente:

lavorate 75 pratiche sulle 154 disponibili, 58 sono risultate complete e utilizzabili e 17 no (o per tagli non specificati o per documentazione mancante). In totale sono stati inseriti 3.022 record.

I dati raccolti verranno integrati con quelli ottenuti dal Miur: insieme formeranno la base per arrivare alla definizione dei costi standard per le spese del personale nelle future rendicontazioni.